

**Conferenza svizzera dei direttori cantionali della pubblica
educazione (CDPE)
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantionali
della sanità (CDS)¹
Accordo intercantionale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e
professionali
(del 18 febbraio 1993)**

Scopo

Art. 1 ¹L'accordo stabilisce le regole per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali cantionali, per la gestione di una lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto d'insegnare e di un registro dei professionisti della salute.²

²Esso regola, in applicazione del diritto nazionale e internazionale, il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri³, nonché l'applicazione dell'obbligo di dichiarazione al quale sottostanno i prestatori di servizi.⁴

³Esso favorisce il libero accesso alla formazione superiore e all'esercizio della professione. Contribuisce a garantire la qualità della formazione in tutta la Svizzera.

⁴Esso costituisce la base per accordi tra la Confederazione e i Cantoni secondo l'articolo 16 capoverso 2 della Legge federale sulle scuole universitarie professionali.⁵

Campo di applicazione

Art. 2 Il presente accordo si applica a tutte le formazioni e a tutte le professioni che sono regolamentate dai Cantoni.

Collaborazione con la Confederazione⁶

Art. 3 ¹Nei campi in cui le competenze sono ripartite tra Confederazione e Cantoni vanno ricercate delle soluzioni d'intesa.

²La collaborazione con la Confederazione si esplica in particolare nei seguenti campi:

- a. riconoscimento degli attestati di maturità (attitudine generale per intraprendere degli studi superiori);
- b. riconoscimento degli attestati di maturità professionale, e in generale, dell'attitudine ad intraprendere degli studi in una scuola universitaria professionale;
- c. riconoscimento dei diplomi per l'insegnamento nelle scuole professionali;
- d. definizione dei principi che regolano l'offerta di cicli di studio sanciti da un diploma nel campo delle scuole universitarie professionali, ed
- e. consultazione e partecipazione dei Cantoni nelle questioni internazionali.

³La conclusione d'accordi come previsto dall'articolo 1 capoverso 4, è di competenza dell'Assemblea plenaria della CDPE. Nel campo delle professioni della salute, la CDS deve essere associata a tutti i negoziati svolti in vista della conclusione di un accordo.

Autorità di riconoscimento

Art. 4 ¹L'autorità di riconoscimento è la CDPE. La CDS riconosce diplomi scolastici e professionali nei campi di sua competenza, sempre che la competenza non spetti alla Confederazione.⁷

²Ogni Cantone che ha aderito all'accordo dispone di un voto. Gli altri Cantoni hanno voto consultivo.

Applicazione dell'accordo

Art. 5 ¹La CDPE è incaricata dell'applicazione dell'accordo.

²A tale scopo collabora con la Confederazione e con la Conferenza universitaria svizzera in tutte le questioni concernenti i diplomi universitari.⁸

³La CDS applica l'accordo nel campo di sua competenza. Può affidare l'incarico a terzi, ma resta, in ogni caso, responsabile per la vigilanza.⁹

¹ Modifica del 16 giugno 2005.

² Modifica del 16 giugno 2005.

³ Modifica del 16 giugno 2005.

⁴ Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013.

⁵ Modifica del 16 giugno 2005.

⁶ Modifica del 16 giugno 2005.

⁷ Modifica del 16 giugno 2005.

⁸ Modifica del 16 giugno 2005.

Regolamenti di riconoscimento

Art. 6 ¹I regolamenti di riconoscimento fissano per tutti i diplomi scolastici e professionali o per delle categorie di diploma, in particolare:

- a. le condizioni di riconoscimento (articolo 7);
- b. la procedura per il riconoscimento;
- c. le condizioni per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri, e
- d. la procedura relativa all'obbligo dei prestatori di servizi di dichiarare le loro qualifiche professionali e alla verifica di queste qualifiche.¹⁰

²L'autorità di riconoscimento emana il regolamento di riconoscimento dopo aver consultato le organizzazioni e le associazioni professionali direttamente interessate. Se l'incarico è affidato a terzi secondo l'articolo 5 capoverso 3, essa deve approvare il regolamento di riconoscimento.

³Il regolamento di riconoscimento, rispettivamente la sua approvazione, devono essere accettati da almeno i due terzi dei membri aventi diritto di voto dell'autorità di riconoscimento competente.

Condizioni di riconoscimento

Art. 7 ¹Le condizioni di riconoscimento precisano le esigenze minime che i diplomi scolastici e professionali devono soddisfare. Si terrà conto in modo adeguato dei modelli relativi alla formazione e alla professione esistenti in Svizzera, così come di eventuali esigenze internazionali.

²Il regolamento deve disciplinare:

- a. le qualifiche che il diploma attesta, e
- b. il modo con il quale dette qualifiche sono valutate.

³Può, ulteriormente, contenere altre prescrizioni quali:

- a. la durata della formazione;
- b. le condizioni per essere ammessi alla formazione;
- c. i contenuti dell'insegnamento, e
- d. le qualifiche richieste al corpo insegnante.

Effetti del riconoscimento

Art. 8 ¹Il riconoscimento attesta che il diploma scolastico e professionale soddisfa le condizioni previste dal presente accordo e dallo specifico regolamento di riconoscimento.

²I Cantoni che hanno aderito all'accordo garantiscono, ai titolari e alle titolari di un diploma riconosciuto, il medesimo diritto d'accesso alle professioni regolamentate sul piano cantonale di quello accordato ai loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente.

³I Cantoni che hanno aderito all'accordo autorizzano i titolari e le titolari di un diploma riconosciuto a frequentare le scuole d'ordine superiore alle stesse condizioni previste per i loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente. Resta riservato il diritto di stabilire le restrizioni dovute alle possibilità d'assunzione nelle singole scuole e di esigere un'adeguata partecipazione finanziaria.

⁴I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto hanno il diritto di portare il titolo corrispondente e garantito, nella misura in cui il regolamento di riconoscimento lo preveda in modo esplicito.

Documentazione, pubblicazione

Art. 9 ¹La CDPE allestisce una documentazione sui diplomi scolastici e professionali.

²I Cantoni che hanno accettato l'accordo s'impegnano a pubblicare i regolamenti di riconoscimento sul Foglio ufficiale.

Protezione giuridica¹¹

Art. 10 ¹Ogni contestazione da parte di un Cantone nei confronti dei regolamenti e delle decisioni prese dalle autorità di riconoscimento così come ogni disputa tra Cantoni può essere oggetto di un'azione al Tribunale federale giusta l'articolo 120 della Legge sul Tribunale federale¹².

²Contro le decisioni delle autorità di riconoscimento, nonché contro decisioni concernenti le tasse previste nell'articolo 12^{ter} capoverso 8, la persona coinvolta, può inoltrare, entro 30 giorni dalla notifica, presso la commissione di ricorso istituita dal Comitato della conferenza competente, un ricorso scritto e debitamente motivato. Le disposizioni della Legge sul Tribunale amministrativo federale¹³ si applicano per analogia. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere

⁹ Modifica del 16 giugno 2005.

¹⁰ Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013.

¹¹ Modifica del 16 giugno 2005.

¹² Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110.

¹³ Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (Legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF); RS 173.32.

oggetto di un ricorso da parte dell'autorità di riconoscimento o della persona coinvolta presso il Tribunale federale, ai sensi dell'articolo 82ss. della Legge sul Tribunale federale^{14 15}

³Il Comitato della conferenza competente stabilisce in un regolamento la composizione e l'organizzazione della commissione di ricorso.

Disposizioni penali

Art. 11 Chiunque si attribuisce un titolo riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 del presente accordo, senza essere titolare di un diploma scolastico o professionale, o che usa un titolo che dia l'impressione che egli detenga un tale diploma, è punibile con l'arresto o con la multa. La negligenza è pure punibile. L'azione giudiziaria spetta ai Cantoni.

Spese e tasse¹⁶

Art. 12 ¹Le spese derivanti dal presente accordo sono a carico dei Cantoni firmatari in proporzione al numero degli abitanti. Restano riservate le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4.

²Per il rilascio di un attestato concernente il riconoscimento retroattivo a livello nazionale di un diploma cantonale o la dichiarazione delle qualifiche professionali di un prestatore di servizi, nonché per la registrazione dei dati necessari ai sensi dell'articolo 12^{ter}, capoverso 5, e per la comunicazione di informazioni dal registro dei professionisti della salute ai sensi dell'articolo 12^{ter}, capoverso 8, possono essere percepite delle tasse da un minimo di 100.– a un massimo di 1000.– franchi.

³Per decisioni o decisioni su ricorsi concernenti:

- a. il riconoscimento retroattivo a livello nazionale di un diploma cantonale;
- b. il riconoscimento di un diploma scolastico e professionale estero;
- c. l'obbligo dei prestatori di servizi di dichiarare le loro qualifiche professionali, e
- d. la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi, possono essere percepite delle tasse da un minimo di 100.– a un massimo di 3000.– franchi.

⁴Il Comitato della conferenza competente fissa in un regolamento il montante delle singole tasse di decisione calcolate in base al tempo e al lavoro necessario per il disbrigo, nonché secondo l'interesse pubblico per l'attività concernente.

Lista degli insegnanti ai quali è stato revocato il diritto all'insegnamento¹⁷

Art. 12^{bis} ¹La CDPE tiene una lista degli insegnanti ai quali è stata revocata, per decisione cantonale, l'autorizzazione ad insegnare. I Cantoni hanno l'obbligo di comunicare al Segretariato generale della CDPE i dati personali, secondo il capoverso 2, quando la relativa decisione è entrata in vigore.

²La lista contiene il nome dell'insegnante, la data dell'ottenimento del diploma o dell'autorizzazione all'esercizio della professione, la data della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, il nome dell'autorità competente, la durata della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, nonché eventualmente la data del ritiro del diploma. Le autorità cantonali e comunali possono, con richiesta scritta, ottenere queste informazioni a condizione che provano il loro interesse legittimo e che la domanda riguarda una persona precisa.

³Ogni insegnante che figura sulla lista intercantonale è informato della sua registrazione o della soppressione di quest'ultima. In ogni momento ha il diritto di consultare le informazioni che lo concernono.

⁴La registrazione è cancellata quando l'autorizzazione all'insegnamento è ripristinata, quando il periodo di ritiro è terminato o quando la persona coinvolta ha compiuto 70 anni.

⁵Ogni insegnante registrato nella lista può, entro 30 giorni dalla notifica, inoltrare contro la decisione un ricorso scritto e debitamente motivato, presso la commissione di ricorso, come previsto dall'articolo 10 capoverso 2 del presente accordo.

⁶Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto inerenti alla protezione dei dati del Cantone Berna.

Registro dei professionisti della salute¹⁸

Art. 12^{ter} ¹La CDS tiene un registro dei titolari di diplomi scolastici e professionali, svizzeri non universitari, nelle professioni della salute elencate nell'allegato al presente accordo, nonché dei titolari e delle titolari di diplomi esteri riconosciuti come equivalenti. Il registro rileva inoltre le

¹⁴ Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110.

¹⁵ Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013.

¹⁶ Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013.

¹⁷ Modifica del 16 giugno 2005.

¹⁸ Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013.

persone che hanno dichiarato le loro qualifiche professionali secondo la LDPS¹⁹ e che sono titolari di un diploma in una delle professioni indicate nell'allegato.

²La CDS può delegare la tenuta del registro a terzi.

³Il Comitato della CDS tiene aggiornato l'allegato.

⁴Il registro serve alla protezione e all'informazione dei pazienti, all'informazione di servizi svizzeri ed esteri, a garantire la qualità, nonché a scopi statistici. Inoltre, serve a semplificare le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della professione.

⁵Il registro contiene i dati necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati nel capoverso 4, compresi i dati personali degni di particolare attenzione indicati nel capoverso 7, seconda frase. Per identificare precisamente le persone iscritte al registro e per aggiornare i loro dati personali, nel registro si utilizza pure sistematicamente il numero d'assicurato AVS ai sensi dell'articolo 50e, capoverso 3 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti²⁰. Il Comitato della CDS emana disposizioni dettagliate.

⁶I servizi competenti per il rilascio di diplomi svizzeri e per il riconoscimento di diplomi esteri comunicano senza indugio al servizio che tiene il registro ogni rilascio e ogni riconoscimento di un diploma. Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio al servizio che tiene il registro ogni rilascio, rifiuto, ritiro e modifica dell'autorizzazione all'esercizio della professione, in particolare ogni restrizione all'esercizio della professione e qualsiasi altra misura disciplinare, nonché l'identità delle persone che hanno dichiarato le loro qualifiche professionali ai sensi della LDPS e sono abilitate all'esercizio della loro professione. Le persone indicate al capoverso 1 indicano al servizio che tiene il registro tutti i dati necessari ai sensi del capoverso 5 in loro possesso, a meno che il compito di fornire questi dati non spetti ad altri servizi.

⁷È possibile consultare in rete i dati contenuti nel registro. Tuttavia, i motivi del ritiro o del rifiuto di un'autorizzazione all'esercizio, nonché i dati relativi a restrizioni abolite e a altre misure disciplinari, possono essere consultate soltanto dalle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché dalle autorità di vigilanza. Il numero d'assicurato AVS è a disposizione unicamente del servizio che tiene il registro e delle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Tutti gli altri dati possono essere consultati liberamente.

⁸In conformità all'articolo 12 sono tenuti a pagare una tassa le persone indicate nel capoverso 1 per la registrazione dei dati necessari ai sensi del capoverso 5, e le persone private e i servizi extracantonali per il rilascio d'informazioni.

⁹Tutte le iscrizioni nel registro sono cancellate quando un'autorità annuncia il decesso della persona interessata. I dati possono in seguito essere utilizzati a scopo statistico in forma anonimizzata. Le iscrizioni di avvertimenti, ammonimenti e multe sono cancellate dal registro cinque anni dopo la loro notifica, l'iscrizione di restrizioni dell'autorizzazione all'esercizio cinque anni dopo la revoca della restrizione. Il divieto temporaneo di esercizio della professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione.

¹⁰I professionisti della salute coinvolti hanno in ogni momento, il diritto di consultare le informazioni personali loro concernenti.

¹¹Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto sulla protezione dei dati del Cantone Berna.

Adesione/Denuncia

Art. 13 ¹Le dichiarazioni d'adesione al presente accordo vanno inoltrate al Comitato della CDPE che le comunicherà al Consiglio federale.

²L'accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di tre anni.

Entrata in vigore

Art. 14 Il Comitato della Conferenza dei direttori della pubblica educazione decide l'entrata in vigore dell'accordo quando almeno 17 Cantoni hanno presentato l'atto d'adesione e dopo che l'accordo sia stato approvato dalla Confederazione.

Berna, 18 febbraio 1993

In nome della Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione
Il presidente: Peter Schmid
Il segretario generale: Moritz Arnet

Deciso dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione con l'accordo della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori²¹ cantonali della sanità e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali.²²

¹⁹ Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS).

²⁰ RS 831.10

²¹ Modifica del 16 giugno 2005.

La Confederazione (DFI) ha approvato l'accordo il 24 novembre 1994.
L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
All'accordo aderiscono tutti i Cantoni (stato agosto 1997).

Pubblicato nel BU **2017**, 316.

Modifiche del 16 giugno 2005

Le modifiche sono state decise dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità con l'accordo della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali.
Il Comitato della CDPE decide l'entrata in vigore delle modifiche dell'accordo quando tutti i Cantoni firmatari dell'accordo del 1993, le hanno approvate. La Confederazione ne sarà informata.

Berna, 16 giugno 2005

In nome della Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione
Il presidente: Hans Ulrich Stöckling
Il segretario generale: Hans Ambühl

Le modifiche del 16 giugno 2005 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008.

Modifiche del 24 ottobre / 21 novembre 2013

Le modifiche sono state decise dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (24 ottobre 2013) e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (21 novembre 2013).
Il Comitato della CDPE mette in vigore le modifiche dell'accordo, quando tutti i Cantoni firmatari le hanno approvate.
La Confederazione ne sarà informata.

Braunwald, 24 ottobre 2013

In nome della Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione
La presidente: Isabelle Chassot
Il segretario generale: Hans Ambühl

Le modifiche del 24 ottobre / 21 novembre 2013 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017.

Allegato²³

Allegato ai sensi dell'articolo 12^{ter} capoverso 1

Osteopata con diploma intercantonale CDS

Logopedista dipl. CDPE

Bachelor of Science SUP in alimentazione e dietica

Bachelor/Master of Science SUP in ergoterapia

Bachelor of Science SUP in ostetrica

Bachelor/Master of Science SUP in fisioterapia

Bachelor/Master of Science SUP in Cure infermieristiche/Master of Science in Nursing²⁴

Bachelor of Science SUP in optometria

Ottica e ottico diplomato

Naturopata con diploma federale

Specialista d'attivazione SSS

Tecnica in analisi biomediche e tecnico in analisi biomediche SSS

Igienista dentale SSS

Droghiere SSS

Tecnica e tecnico di radiologia medica SSS/Bachelor of Science HES-SO en technique en radiologie médicale²⁵

Tecnica e tecnico di sala operatoria SSS

Ortottista SSS

Infermiera e infermiere SSS

Podologa e podologo SSS

Soccorritrice e soccorritore SSS

²² Modifica del 16 giugno 2005.

²³ Decisione della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità del 22 ottobre 2015; entrata in vigore il 1° novembre 2015.

²⁴ Istituto delle scienze infermieristiche della Facoltà di medicina dell'Università di Basilea.

²⁵ Ciclo di studio offerto unicamente alla Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO) e autorizzato a termine fino all'inizio del semestre invernale 2014/15.

Ottica e ottico AFC con autorizzazione professionale cantonale
Podologa e podologo AFC con autorizzazione professionale
cantonale
Massaggiatrice medica e massaggiatore medico con attestato
professionale federale